



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

UFFICIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

GRATUITO PATROCINIO PENALE

e delle LIQUIDAZIONI DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI E CONSULENTI DI
PARTI AMMESSE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE E CIVILE
e delle LIQUIDAZIONI DI PERITI, INTERPRETI E TRADUTTORI

PEC: spesedigiustizia.tribunale.velletri@giustiziacert.it; MAIL:

ufficio_gp_liquidazioni.tribunale.velletri@giustizia.it

TEL 06/961500415 e 374

1. **LE ISTANZE DI AMMISSIONE A GRATUITO PATROCINIO** VANNO
DEPOSITATE TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO:
spesedigiustizia.tribunale.velletri@giustiziacert.it

LA DOMANDA, VA PRESENTATA IN CARTA SEMPLICE E DEVE INDICARE E CONTENERE:

- La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- N° R.G.N.R e nome del P.M.;
- N° G.I.P. o Dibattimento e nome del Giudice a cui indirizzare l'istanza;
- L'imputato o la parte offesa (se imputato indicare i reati "artt." se in fase di indagini allegare ad esempio il 415 bis c.p.p., 408 c.p.p. o 335 c.p.p.) o il Decreto di Citazione in Giudizio.
- La fotocopia di un documento valido del richiedente (carta d'identità).
- Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
- Il certificato di iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato (a pena di inammissibilità);
- L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda o (autocertificazione) che non dovrà essere maggiore di Euro **12.838,01**. aumentata di Euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- L'elezione di domicilio presso il difensore (consigliata agli avvocati per la liquidazione);
- L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione, mentre se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).